SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967

(58ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » **(2279)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 689, 691, 692, 694, 696, 697, 699, 700, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 711, 712, 714, 715
ATTAGUILE 710
BOLETTIERI 694, 700, 715
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 693, 697, 699, 702, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714
CANZIANI 715
CARELLI, *relatore* . . 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 705, 706, 708, 709, 710, 712
CATALDO 714
COMPAGNONI . 693, 694, 699, 701, 702, 703, 704, 712
CONTE 693, 694, 707, 709, 710, 711, 714
GRIMALDI 694, 695, 698
MURDACA 702
SAMARITANI 695, 696, 698, 699, 701, 702, 705, 706, 707
SANTARELLI 691, 692, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702
TIBERI 691, 703

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Masciale, Medici, Moretti, Murdaca, Murgia, Santarelli, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Samaritani.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente, dopo interventi di vari oratori, si era avuta la replica dell'onorevole Ministro. Do ora la parola al relatore perchè risponda ai numerosi quesiti rivoltigli.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, io tenterò di rispondere ai vari quesiti postimi, ma desidero per prima cosa far presente che il disegno di legge è, nella prima parte, inteso a chiarire alcune situazioni; o, perlomeno, ad esprimere una considerazione forse più vasta, sviluppando alcuni punti in esso contenuti, del Regolamento n. 159/66 della CEE.

Forse gli articoli da 1 a 6, con i quali si è voluto adattare, per quanto possibile, alla situazione italiana il contenuto di tale Regolamento, possono essere apparsi a qualcuno poco chiari; ma in realtà essi si identificano esattamente con il Regolamento stesso, per cui mi sembra non possano sussistere motivi di preoccupazione.

In particolare al collega Tiberi che ha voluto, e fondatamente, porre una serie di quesiti circa gli articoli 1, 2 e 3, osservando che nel primo non si fa alcun cenno alle unioni di associazioni, desidero osservare quanto segue. Il Regolamento 159/66 parla di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni, come risulta chiaramente dall'articolo 3, che così si esprime: « Le organizzazioni di produttori e le associazioni di queste organizzazioni possono fissare . . . »; e ciò è recepito esattamente nel provvedimento, il cui articolo 1 inizia: « Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti . . . ». Quindi non si parla solo di produttori singoli, ma anche di enti associativi; e ciò si ricollega, del resto, a quanto previsto dall'articolo 2, per il quale in ogni caso ai singoli produttori, anche se facenti parte di cooperative, non dovranno essere attribuiti più di quattro voti, il che significa appunto che il singolo, oltre che delle organizzazioni, può far parte di cooperative che aderiscano alle organizzazioni medesime.

Oltre a ciò, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'artcolo 1; e questa è una ripetizione di tutto ciò che implicitamente riguarda le associazioni di agricoltori singoli e associati.

Il collega Tiberi poi, in riferimento a quanto per le cooperative dispone l'articolo 1, si domandava se si trattava solo di cooperative operanti nel settore ortofrutticolo. Certo non si può pensare diversamente, in quanto il Regolamento 159/66 ci permette di chiarire che per organizzazioni di produttori si intendono sempre quelle di produttori ortofrutticoli, costituite dai produttori stessi.

La terza osservazione del collega Tiberi riguardava il secondo comma dell'articolo 2, recante le modalità per la determinazione dei voti spettanti ai singoli associati; modalità che egli si chiedeva come verranno applicate, non essendo chiaro se le parole: « . . . in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 », si riferiscano anche agli associati aderenti a cooperative. Ora al singolo produttore, come ho detto prima, non potranno essere assegnati più di quattro voti; sarà poi il regolamento di esecuzione a precisare i criteri per la determinazione dei voti aggiuntivi a quelli *pro capite*. Ad ogni modo la cooperativa avrà diritto a tanti voti quanti sono i singoli soci, più i voti aggiuntivi spettanti ad ognuno; ed ogni socio non potrà presentarsi come singolo bensì come componente della cooperativa stessa, per cui il calcolo dei voti da attribuire a quest'ulti-

ma non è difficile: un voto per ogni socio, più l'aggiunta, fino ad un massimo di quattro.

S A N T A R E L L I . Vorrei sapere se questa è un'interpretazione personale del relatore.

P R E S I D E N T E . Si presume che egli abbia approfondito lo spirito del provvedimento.

C A R E L L I , *relatore*. Perfettamente.

Il quarto quesito del collega Tiberi riguarda le cooperative che praticano la vendita dei prodotti. Egli osserva che negli altri Stati vi sono organi di tutela i quali, pur non avendo competenza specifica nella vendita, affiancano le organizzazioni con segnalazioni utili a quel fine; e, nelle operazioni di assistenza, qualsiasi cooperativa può avere un suo consulente legale, che potrà anche essere costituito da un'organizzazione in grado di offrire la consulenza sia legale che tecnica. Ora anche noi potremmo usufruire di un vantaggio del genere, ma lo abbiamo forse superato con una norma veramente geniale la quale prevede che delle cooperative possano far parte anche tecnici, non come soci ma come membri del Consiglio direttivo, in misura non superiore ad un quinto del complesso degli amministratori.

Infine il collega Tiberi chiedeva un chiarimento, a proposito degli articoli 6 e 8. I prodotti elencati dall'articolo 7 del Regolamento 23/62 del 4 aprile 1962 sono: lattughe, scarole, cicorie, pomodori e via dicendo. Egli vorrebbe però sapere come ci si deve regolare per i prodotti non citati dall'allegato I del Regolamento n. 159/66. Ora questo precisa che per i prodotti non contenuti nell'allegato n. 1 gli organizzatori possono egualmente avere un'indennità, purchè si tratti comunque di prodotti elencati nel Regolamento del 1962; per cui mi sembra non possano sussistere motivi di preoccupazione.

T I B E R I . Vorrei ancora osservare che, aumentando la varietà degli interventi, la somma di 2.500.000.000 di lire non è più sufficiente.

C A R E L L I , *relatore*. Certo, nel settore ortofrutticolo l'incremento di una specie può andare a danno di un'altra, in quanto l'ambiente può recepire solo la possibilità di una coltivazione particolare; ma in una organizzazione generale credo potrà verificarsi una suddivisione delle possibilità tra tutti i prodotti.

Spero quindi di aver risolto i dubbi che il collega Tiberi aveva con tanta chiarezza espresso nella precedente seduta.

Lo ringrazio inoltre per aver precisato alcuni aspetti del problema che ci interessa e per aver dato la possibilità al relatore di esprimere il suo parere, nell'ambiente però della logica e dell'interpretazione naturale delle norme contenute nel Regolamento numero 159/66, nel Regolamento n. 23/62 e nel provvedimento in discussione, il quale ultimo rappresenta un chiarimento di quelle norme contenute nei Regolamenti citati.

Anche il senatore Grimaldi ha espresso qualche perplessità. Ora comprendo che di fronte ad un movimento così vasto ed importante che decide della nostra economia possano sorgere alcune perplessità; ritengo, tuttavia, che si debba essere ottimisti, che non ci si debba deprimere se in qualche maniera il provvedimento non risponde perfettamente ai nostri desideri. In prosieguo di tempo, infatti, potremo accertare quali sono i punti deboli e provvedere in conseguenza.

Il senatore Grimaldi ha fatto rilevare che, a suo avviso, l'articolo 1, laddove dice che « possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti: ... », limita, in un certo senso, i benefici della legge.

A questo proposito, però, desidero fargli osservare che tale pericolo non esiste. Il provvedimento in discussione, infatti, ha voluto soltanto rendere esplicito quanto genericamente indicato nel Regolamento n. 159; ha voluto fare una casistica nell'ambito della quale per noi e molto più facile orientarci che non interpretando per nostro conto la norma del suddetto Regolamento.

Anche per quanto concerne l'articolo 8, desidero assicurare il senatore Grimaldi che non vi è alcun pericolo di limitazione della sua portata nell'interpretazione del medesimo.

Il senatore Grimaldi, inoltre, ha presentato un ordine del giorno sul quale, se egli me lo consente, desidero esprimere il mio giudizio.

Al punto 1) di tale ordine del giorno, il senatore Grimaldi dice che per quanto riguarda i requisiti previsti al punto 5) dell'articolo 1 bisogna chiarire che cosa si intende per « consistenza organizzativa ed economica ». Egli spiega che, a suo avviso, deve intendersi che le organizzazioni debbono rappresentare, a seconda dei diversi settori produttivi, una superficie minima di produzione, nonchè una consistenza organizzativa, tale da garantire il perseguimento degli scopi che le associazioni si propongono.

Ora questo è proprio quello che è detto nel Regolamento n. 159 ed in questo provvedimento. È logico che la determinazione della « consistenza organizzativa ed economica » deve essere fatta dall'organo tecnico perchè non può essere fatta da noi con un criterio analitico in una legge.

S A N T A R E L L I . Qual'è l'organo tecnico?

C A R E L L I , *relatore*. Abbiamo il Comitato nazionale per la commercializzazione.

S A N T A R E L L I . Questo Comitato, però, sarà regolato con un decreto del Ministro. Le piccole proprietà, pertanto, spariranno; spariranno, ad esempio, le serre.

C A R E L L I , *relatore*. Non è così, senatore Santarelli. Mi permetto di farle rilevare che la serra costituisce un'attività di carattere quasi industriale. Essa è un'organizzazione attiva e pertanto se ne dovrà valutare non l'estensione ma l'entità della produzione. Nel giudicare, infatti, se sia opportuno o meno includere un agricoltore od una cooperativa, il provvedimento stabilisce che bisogna tener conto non soltanto dell'estensione, ma soprattutto del volume della produzione ed anche della qualità.

Circa il secondo punto dell'ordine del giorno, il senatore Grimaldi chiede che venga chiarito che per quanto previsto all'articolo 2, terzo comma, le norme di attuazione non potranno modificare quanto sarà stato regolato dagli statuti delle singole organizzazioni. Io desidero, a questo riguardo, dire al senatore Grimaldi che se gli statuti non potranno adeguarsi (non è facile, infatti, giuridicamente adeguare gli statuti alla linea indicata dal Regolamento n. 159) sorgeranno nuove organizzazioni.

Infine, il senatore Grimaldi, sempre nel suo ordine del giorno, chiede che venga chiarito, per quanto riguarda la durata della concessione del contributo, di cui all'articolo 6, primo comma, che i tre anni decorrano dalla data del riconoscimento delle organizzazioni.

Questa mi pare che sia una cosa logica. È ovvio che il termine di tre anni decorre dalla data di riconoscimento delle organizzazioni.

Alle osservazioni del senatore Moretti ha già dato esauriente risposta l'onorevole Ministro nella seduta del 12 luglio. Desidero soltanto ribadire che con questo provvedimento le organizzazioni subiranno un'espansione, un impulso nell'interesse dei produttori e dell'attività produttiva ed economica italiana.

Concludendo, quindi, raccomando l'approvazione urgente di questo provvedimento se non si vuole ritardare l'ottenimento di facilitazioni nell'ambito del Mercato comune. Nel 1970-71, infatti, l'Italia deve poter disporre di tutte le attrezzature necessarie per affrontare da sola la pesante concorrenza di altri Paesi più attrezzati del nostro.

Come ho già detto, so che in questo provvedimento vi sono alcune carenze; ma la cosa peggiore sarebbe il non voler aderire a questo indirizzo di celerità, che rappresenta il primo passo verso l'organizzazione generale di una attività per noi italiani indispensabile, che possa mettere il nostro mercato su un piano di concorrenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) siano costituite con atto pubblico;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

C O N T E . Vorrei chiedere un chiarimento.

In questo articolo si fa riferimento al Regolamento n. 159/66. Ora io non ricordo se tale Regolamento è stato recepito con legge dal nostro ordinamento e, in caso affermativo, chiedo come mai nel disegno di legge in discussione non si faccia riferimento a questa legge di conversione.

C A R E L L I , *relatore*. Come gli onorevoli senatori ricordano, il Senato ha convertito in legge nel marzo scorso, se non erro, i due decreti-legge n. 80 e n. 81 che, insieme a questo provvedimento, il quale fa riferimento al Regolamento n. 159/66, costituiscono per noi gli strumenti necessari per poter operare.

C O N T E . Ma non c'è lo strumento di ratifica?

C A R E L L I , *relatore*. Faccio presente al senatore Conte che il Trattato di Roma ha dato al Governo italiano la delega ad operare nell'ambito della Comunità economica europea.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vi è una legge con cui si recepisce il Regolamento.

C O M P A G N O N I . Di tale questione ci siamo occupati ogni volta che si è trattato di discutere della conversione in legge dei decreti-legge che rendono esecutivi in Italia i regolamenti comunitari, ed è sempre prevalsa la tesi che per noi ha valore lo strumento legislativo con il quale si converte in legge il decreto-legge. Pertanto, anche da un punto di vista costituzionale formale dobbiamo far riferimento alle leggi di conversione di questi decreti.

In questo provvedimento, viceversa, come giustamente ha rilevato il senatore Conte, si fa soltanto riferimento ai Regolamenti comunitari.

C A R E L L I , *relatore*. Quando diciamo che possono essere ammessi ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondono ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, significa che implicitamente con questo provvedimento accettiamo il Regolamento n. 159.

C O M P A G N O N I . Non siamo d'accordo con quanto lei dice, senatore Carelli.

C O N T E . Signor Presidente, la questione sollevata è molto grossa e indubbiamente esorbita dalla competenza della nostra Commissione. Lei sa, però, che il problema non riguarda soltanto l'opposizione da una parte e la maggioranza dall'altra, ma riguarda, invece, un po' tutti i parlamentari che hanno posizioni diverse.

Fino ad oggi è prevalso il concetto — malgrado nel partito della Democrazia cristiana ci siano altre correnti di pensiero — secondo il quale non è possibile recepire *sic et simpliciter* gli atti della Comunità europea se non attraverso uno strumento legislativo, una legge delegata o un decreto-legge che giunga per la ratifica al Parlamento. Ora, se contravveniamo a ciò, creiamo un precedente proprio noi che non siamo, sul piano giuridico, i più qualificati a risolvere questa questione. Colleghi autorevoli del partito della Democrazia cristiana mi hanno confermato che anche all'interno del loro partito ci sono due posizioni; possiamo noi, superando quelli che sono problemi all'esame della Commissione affari esteri e della Commissione giustizia e affari costituzionali della Camera, tagliare la testa al toro e risolvere una volta per sempre la questione? A me sembra molto scorretto e molto al di là delle nostre competenze; se non altro sarebbe necessario avere su queste questioni il parere delle Commissioni affari esteri e affari costituzionali e dei colleghi che sono stati membri del Governo. Ecco perchè mi permetto di esprimere le mie riserve su questo punto: si vuol recepire, come fosse una legge dello Stato italiano, un regolamento che non è nè delibato nè recepito nel sistema legislativo italiano. Questa è una questione su cui il Parlamento non è d'accordo e non è ancora risolta dal punto di vista dottrinale. Ecco da dove vengono le nostre perplessità e riserve più ampie.

B O L E T T I E R I . La conseguenza di questo atteggiamento sarebbe che noi non potremmo legiferare in nessuna materia regolamentata in sede comunitaria!

C O N T E . Lo si può fare oggi stesso con un decreto.

B O L E T T I E R I . Se approviamo questa legge accogliendo una certa impostazione del regolamento comunitario, o se ci riferiamo ad un preciso decreto, facciamo lo stesso atto giuridico con le stesse conseguenze pratiche, a parte che rimane sempre aperta la questione della urgenza di recepire il regolamento comunitario.

P R E S I D E N T E . Non possiamo che prendere atto delle perplessità che sono state manifestate dal senatore Conte, il quale, naturalmente, si esprime anche a nome della sua parte. Secondo il senatore Conte vi è un aspetto determinante della questione che dovrebbe essere risolto; d'altra parte è anche vero quello che hanno detto i senatori Bolettieri e Carelli, cioè che ci troviamo di fronte ad uno strumento legislativo con il quale dobbiamo recepire, almeno per quella parte che riguarda gli agricoltori, il contenuto del Regolamento 159/66, e sappiamo tutti quanto ciò sia necessario.

G R I M A L D I . Signor Presidente, ho l'impressione che si stia esagerando. Pochi giorni fa abbiamo approvato la regolamentazione dei grani duri, facendo esclusivamente riferimento alle dichiarazioni del Consiglio dei ministri del Mercato comune europeo, senza sollevare alcuna delle eccezioni fatte in questo momento dai colleghi della estrema sinistra.

Perchè solo ora si denuncia la mancanza di un atto che recepisca le norme del Consiglio dei ministri del Mercato comune?

Abbiamo legiferato, pochi giorni fa, anche in materia di disciplina di qualità, facendo

riferimento alle norme del Mercato comune europeo senza richiederne la recezione preventiva da parte dello Stato italiano.

Col muovere solo oggi tali eccezioni, che potrebbero essere addirittura insuperabili, si vuole forse impedire la rapida attuazione di una disciplina che offre al settore ortofrutticolo un ampio respiro perchè gli consente di operare in seno comunitario?

Quanto alle perplessità manifestate con l'ordine del giorno, devo dire che non sono state interpretate con esattezza dal senatore Carelli. Io ho chiesto che si dica, con più chiarezza, che le associazioni dei produttori possono intervenire secondo quanto stabilito dalla deliberazione comunitaria. Al punto 5) dell'articolo 1 l'attività delle associazioni è stata troppo limitata.

C A R E L L I , *relatore*. Al punto 1) dell'articolo 1 si dice: « . . . cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione, e la commercializzazione dei prodotti . . . ». Mi sembra che questo sia un arco di interventi molto vasto.

G R I M A L D I . A cosa serve, allora, il quinto punto?

C A R E L L I , *relatore*. A dare un indirizzo generale e a regolare certe situazioni.

G R I M A L D I . In realtà è limitativo del primo comma. Abbiamo presentato l'ordine del giorno per evitare di proporre emendamenti, perchè vogliamo che il disegno di legge sia sollecitamente approvato. Rivolgo preghiera ai colleghi di convenire sulla fondatezza delle nostre perplessità. Ribadisco infine l'affermazione che altre volte sono stati approvati provvedimenti analoghi con il solo richiamo alle leggi comunitarie.

S A N T A R E L L I . Faccia un esempio.

G R I M A L D I . Quello per il grano duro.

S A N T A R E L L I . Con i decreti n. 80 e n. 81 abbiamo trasformato in legge quel regolamento, cosa che non si fa con il Regolamento 159/66.

G R I M A L D I . Ma quando si è discusso sulla regolamentazione della « qualità » nella produzione non vi è stata nessuna trasformazione in legge. Anzi ad alcune obiezioni da me mosse si rispose che queste norme erano state pubblicate in Italia e che il richiamo di esse nelle nostre leggi poteva bastare.

Questo, al nostro esame, è un problema urgente, non differibile, e la vostra eccezione, che in fondo è soltanto la richiesta di un perfezionamento, può assumere, tuttavia, una fisionomia talmente rilevante da danneggiare l'attività economica italiana.

S A M A R I T A N I . In seguito all'osservazione del senatore Grimaldi, vorrei fare una precisazione ed arrivare ad alcune conclusioni.

Quando abbiamo discusso le norme di qualità per gli ortofrutticoli si disse che doveva essere il Parlamento italiano a decidere sulla recezione di tali norme, cioè, secondo la prassi normale seguita da tutti i Governi, si doveva recepire nell'ordinamento giuridico italiano il regolamento comunitario. Ora è invalsa un'altra prassi, secondo la quale i regolamenti comunitari vengono introdotti nel nostro ordinamento con un puro e semplice riferimento. Questo è il rovesciamento della prassi fino a questo momento seguita dal Governo.

Non intendo ora entrare nel dibattito tuttora in corso in dottrina in ordine alla questione se i regolamenti comunitari debbano avere o meno effetto diretto nell'ordinamento giuridico di ogni singolo Stato. Il fatto è che, in Italia almeno, tale principio non è stato accettato, perchè ogni regolamento comunitario è stato sempre recepito nel nostro ordinamento con legge ordinaria: noi solleviamo pertanto le nostre riserve perchè oggi, con le presenti disposizioni, si tenta di superare e di rovesciare la prassi dal Governo finora seguita attraverso il ricorso a semplici riferimenti.

Ad ogni modo, desidererei sapere dall'onorevole relatore come interpreta l'espressio-

ne « od altri enti associativi » contenuta nel punto 1) dell'articolo in esame.

C A R E L L I , *relatore.* Ci troviamo di fronte a cooperative, enti associativi, unioni di cooperative, associazioni di cooperative, enti particolari: tale espressione rientra quindi nel quadro generale di una denominazione che di volta in volta può assumere una forma diversa. Si parla pertanto di enti associativi per indicare tutto ciò che si riferisce a forme più o meno conosciute di associazioni che possono assumere un aspetto particolare.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, sorse in passato, ad esempio, la questione se cooperative e consorzi dovessero godere della stessa attenzione da parte del Governo: in proposito si ebbe addirittura una sentenza della Corte di cassazione in base alla quale tutti i consorzi furono identificati con le cooperative per quanto si riferisce all'aspetto amministrativo e giuridico.

Ritengo quindi che sia del tutto superfluo specificare quali sono gli enti associativi.

S A M A R I T A N I . Per « enti associativi » si intendono allora anche le società anonime?

C A R E L L I , *relatore.* La società anonima viene normalmente ad inserirsi come uno strumento economico di speculazione: pertanto, poichè al punto 2) dell'articolo in esame sono espressamente escluse le organizzazioni che abbiano scopo di lucro, è evidente che la società anonima non può considerarsi compresa nel gruppo degli enti associativi previsti al punto 1) in quanto — ripeto — si allontana da quelli che sono gli indirizzi chiaramente indicati dal provvedimento, nonchè da quelli che sono gli indirizzi contenuti nel Regolamento 159/66 più volte richiamato.

S A M A R I T A N I . Dai chiarimenti testè forniti dall'onorevole relatore — che ringrazio vivamente per la cortese precisazione — risulta con tutta evidenza che si debbono considerare escluse le società anonime, mentre si debbono considerare compresi nella dizione « od altri enti associativi » i consorzi di bonifica. Al riguardo, desidero però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che nel provvedimento si fa riferimento ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli, mentre — come è noto — i consorzi di bonifica hanno come preciso ed esclusivo compito di legge la bonifica e niente altro. I consorzi di bonifica pertanto non possono essere, a nostro avviso, ammessi ai benefici della legge: per evitare che ciò avvenga presento un emendamento tendente a sostituire al punto 1) dell'articolo in esame le parole « od altri enti associativi » con le altre « o loro consorzi ».

C A R E L L I , *relatore.* Desidero far rilevare al senatore Samaritani che il consorzio di bonifica ha una sua impostazione particolare relativa al miglioramento di carattere fondiario: pertanto, poichè la configurazione delle organizzazioni di cui trattasi è chiaramente precisata nel regolamento numero 159, il quale parla soltanto di organizzazioni di produttori ortofrutticoli (e che io sappia il consorzio di bonifica non è una organizzazione di produttori ortofrutticoli), qualsiasi altra organizzazione a carattere plurimo non può comunque essere ammessa al godimento degli interventi finanziari previsti dalla legge.

S A N T A R E L L I . La precisazione fatta dal senatore Carelli non ci convince del tutto.

Nel punto 1) dell'articolo 1 è infatti detto fra l'altro « . . . od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti »: pertanto, in base a tale dizione, anche, ad esempio, il consorzio di bonifica di Fermo, che ha costituito una grossa industria di trasformazione dei prodotti agricoli, avrebbe tutti i requisiti per essere ammesso ai benefici della legge.

P R E S I D E N T E . Non comprendo però a quale produzione ortofrutticola potrebbe arrecare danno un consorzio di bonifica qualora avesse le carte in regola per

entrare a far parte delle organizzazioni di cui ci stiamo occupando.

S A N T A R E L L I . Nel caso che entrasse a far parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli un ente di questo tipo il danno sarebbe oltremodo rilevante. Gli onorevoli colleghi sono troppo abituati a considerare infondati o esagerati i nostri timori, ma poi in pratica si devono accorgere che purtroppo le cose stanno effettivamente come noi le abbiamo prospettate.

È necessario quindi che l'onorevole relatore ci dica chiaramente che gli enti come i consorzi di bonifica non possono essere ammessi ai benefici della presente legge.

C A R E L L I , *relatore*. La dizione dell'articolo 1 « organizzazioni di produttori ortofrutticoli » è estremamente precisa e chiara. Pertanto, se il consorzio di bonifica intendesse partecipare alla organizzazione dovrebbe creare nel suo interno una cooperativa a se stante, una associazione collaterale avulsa dal consorzio stesso. Il consorzio di bonifica, cioè, nella sua normale impostazione giuridica non può far parte delle organizzazioni di cui ci occupiamo, mentre vi può far parte come elemento collaterale, organizzato in modo autonomo.

Pertanto, pur aderendo allo spirito che lo anima, rimango nella convinzione che l'emendamento proposto dal senatore Samaritani sia del tutto superfluo: il voler peraltro specificare ulteriormente il concetto ci porterebbe a mio avviso a considerazioni analitiche che potrebbero farci deviare dalla giusta via. Mi rimetto comunque alla decisione che in proposito intenderà prendere l'onorevole rappresentante del Governo.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto per le stesse ragioni testè esposte dall'onorevole relatore, alle quali mi associo pienamente.

Ci troviamo di fronte infatti ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite per un determinato fine ben definito e ben precisato dal Regolamento comunitario, il quale appunto stabilisce che cosa si intende per organizzazione di produttori ortofrutticoli costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta.

Qualunque limitazione a questa ampiezza di tipi di organizzazione voluta dal Regolamento in questione sarebbe a mio avviso sbagliata o controproducente a tutti gli effetti. Devo dire anzi che mi meraviglio molto — me lo consentano gli onorevoli senatori di quella parte — che un simile tentativo di limitazione venga proprio dal Gruppo comunista.

Dirò di più: quando la questione è stata discussa alla Camera si è giunti concordemente alla conclusione — anche da parte del Gruppo comunista — che sarebbe stato inopportuno qualsiasi riferimento a forme giuridiche esistenti nel nostro Paese. Cioè, per essere più precisi, qualcuno avrebbe ritenuto necessario fare riferimento al Codice civile ed alle varie forme associative da esso previste; ma tale indirizzo fu escluso proprio per non porre limitazioni, tenendo presente — e vorrei dire questo una volta per sempre — che stiamo creando qualcosa di nuovo, sotto tanti aspetti ed a tanti fini, attraverso il MEC, anche per quanto riguarda il campo giuridico. Pertanto quando il Regolamento parla di associazioni di coltivatori, senza alcun riferimento a tipi classici di organizzazioni associative, vuole evidentemente lasciare una più ampia libertà di associazione proprio in vista di quei risultati che con esso ci si propone di raggiungere.

Mi sembra pertanto che non sia assolutamente il caso di limitare, in nessun modo, la costituzione delle suddette associazioni, salvi naturalmente quei requisiti che sono elencati e definiti nella parte successiva; ed è questo il motivo per il quale sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento al n. 1 proposto dai senatori Samaritani ed altri.

(*Non è approvato*).

Il secondo emendamento presentato tende alla soppressione del n. 5 dell'articolo 1.

SANTARELLI. Il relatore, in risposta al collega Grimaldi, ha detto su questo punto che ritiene giusto il richiedere una certa consistenza economica ed organizzativa a chi deve entrare a far parte delle organizzazioni di cui si parla. Ora sono convinto che ciò andrebbe contro le necessità dei produttori di tutta Italia, in quanto con la norma in esame si introduce un potere discriminatorio del Ministero dell'agricoltura, che sarà evidentemente esercitato a danno della piccola proprietà.

Il collega Carelli sa bene come nella Valle del Tronto, ad esempio, gli ortaggi vengano prodotti in piccoli appezzamenti, i cui coltivatori dubito che potranno entrare a far parte delle associazioni previste dal provvedimento.

Questo è il motivo dell'emendamento soppressivo da noi proposto.

GRIMALDI. Io ho posto nel mio ordine del giorno appunto l'intenzione che venisse precisata la dimensione dell'associazione, non la dimensione della singola azienda, poichè mi sembra ovvio dare una disciplina all'organizzazione che rappresenta tanti produttori, piccoli o grossi che siano. Oltretutto, nel caso di strutture di grandi dimensioni non sarebbe necessario creare delle cooperative: sono proprio i piccoli a necessitare di far parte di un'associazione.

Quindi, ripeto, la risposta del relatore si riferiva al mio quesito sulla dimensione delle associazioni.

SAMARITANI. Sono anch'io per quest'ultima interpretazione; ma bisogna accertare che la norma non sia in contraddizione con i regolamenti comunitari.

In secondo luogo, essa introduce un principio di discrezionalità, in quanto non precisa il numero degli associati e il volume della produzione cui bisognerebbe avere riguardo per valutare la consistenza organizzativa ed economica delle cooperative; senza contare che vengono comunque ad essere escluse dai benefici della legge le organizzazioni di minore entità. Ora in tal modo si intacca quel concetto pluralistico che è affermato dalla Costituzione e del quale noi siamo i più convinti assertori; e inoltre, perchè non lasciare a quei produttori i quali non intendano aderire ad associazioni già costituite la libertà di dar vita a loro organizzazioni?

È per questi motivi che non possiamo accettare la dizione attuale dell'articolo.

CARELLI, *relatore*. Il Regolamento n. 159 non è in contrasto con quanto è detto nel provvedimento; quest'ultimo, infatti, ne riporta esattamente gli indirizzi. Ora quando si parla di organizzazione si fa riferimento all'obbligo, che viene fatto ai membri, di conformarsi a determinate norme, soprattutto in materia di commercializzazione, che contribuisce a far conseguire l'obiettivo di difendere i prodotti. La norma generale è quella della difesa del prodotto, che può essere fatta mediante la produzione di prodotti di qualità. L'organizzazione non ha soltanto la funzione della commercializzazione, ma deve anche assistere i membri che fanno parte dell'organizzazione medesima e dare loro un indirizzo omogeneo per la produzione di un certo tipo di prodotto. Implicitamente, quindi, l'organizzazione ha una funzione di assistenza per quanto concerne la produzione di qualità. Infatti, se non facessimo riferimento a questo tipo di produzione, sarebbe perfettamente inutile aver approvato il decreto-legge n. 80; in esso si stabilisce che le organizzazioni debbono procedere secondo un indirizzo tecnico capace di far produrre quelle qualità pregiate che possono essere immesse sul mercato con la sicurezza del loro assorbimento e con l'allontanamento del periodo di crisi.

Il Regolamento n. 159, dunque, ed implicitamente il provvedimento in discussione, stabiliscono l'organizzazione su basi di volume e di qualità ed esigono che dia sufficienti garanzie di attrezzature. Non si fa cenno ai membri che possono far parte delle cooperative per quanto concerne l'estensione della loro proprietà, il volume del prodotto e l'attrezzatura posseduta. Vorrà dire che in un secondo tempo sarà la stessa organizzazione, date le sue finalità, a dare determinati indirizzi tecnici e commerciali a coloro che fanno parte dell'organizzazione medesima.

Ripeto, pertanto, che l'indirizzo seguito in questo provvedimento si identifica con quello dato dal Regolamento n. 159, e non potrebbe essere diversamente.

Il senatore Samaritani, inoltre, ha osservato che, essendo le associazioni riconosciute per zone e non potendo in una zona esservi che una associazione, molte zone rimarranno fuori; egli, infine, ha concluso chiedendo in che modo esse vengono determinate.

In proposito posso dire che in ogni zona si procederà con criteri omogenei, così come è stato fatto per la determinazione delle aree depresse. Faccio un esempio: in una certa zona sorgono quattro cooperative; ma una eserciterà un'attività relativa ai peperoni, un'altra eserciterà un'attività relativa ai cavolfiori; un'altra si occuperà di scarole o di lattughe, e via di seguito. Ora, evidentemente, in considerazione di questo diverso indirizzo tecnico si stabilirà quell'omogeneità di intervento di cui ho parlato poc'anzi.

Ritengo, quindi, che non possano sorgere difficoltà nell'approvazione di determinate richieste avanzate da associazioni, anche non estese, ma che diano garanzia di serietà, soprattutto per quanto concerne la produzione di prodotti di qualità, alla quale necessariamente dobbiamo tendere più che al volume e all'estensione.

Concludendo, perciò, dichiaro di non essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Samaritani.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi pare che sia stato sufficientemente chiarito il malinteso circa il riferimento di questa norma alle organizzazioni e non ai singoli.

Potrei anche essere d'accordo con i senatori Samaritani e Santarelli nell'auspicare, in linea di principio, che mediante una legge si riduca al massimo la discrezionalità degli organi amministrativi e si fissino certe regole, certi limiti e certi parametri. Ma desidero far rilevare quanto questo sia, non dico difficile, ma impossibile. Evidentemente, la gamma dei prodotti, delle situazioni e dei previsti interventi è tale che non sarebbe possibile fare una tabella numerica per stabilire in termini, proprio quantitativi, direi, questa consistenza desiderata. Bisogna, pertanto, necessariamente rimettersi a questa norma di carattere più generale, che peraltro trova rispondenza, non solo nell'articolo 2 del Regolamento comunitario — il quale stabilisce che ai benefici possono essere ammesse le organizzazioni che offrano garanzia sufficiente quanto all'efficacia della loro azione — ma anche nell'articolo 5 di questo disegno di legge, là dove si dice che l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, è demandato sì al Ministero dell'agricoltura, ma con l'obbligo di sentire il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Si è creato perciò uno strumento che limita la discrezionalità del Ministero, perchè il Comitato consultivo nazionale di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è talmente ampio e rappresentativo da offrire tutte le garanzie che sono possibili in questo caso. Per tali ragioni, pertanto, vorrei pregare gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento al quale mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E . I proponenti insistono sull'emendamento?

S A M A R I T A N I . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Tenga presente, onorevole collega, che così, allarga la discrezionalità dell'Amministrazione.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Allargherebbe la discrezionalità e creerebbe alcune premesse per qualcosa che a lei certamente non piacerebbe, onorevole senatore, perchè si potrebbe presentare il caso di tre grossi produttori che si uniscono e formano un'organizzazione che risponda al requisito del volume della produzione, ma non a quello relativo al numero degli associati.

C O M P A G N O N I . Non solo noi manteniamo questo emendamento, ma desideria-

mo ancora insistere affinchè il rappresentante del Governo e la maggioranza vogliano comprendere la vera ragione dell'emendamento medesimo, perchè qui si porta lo esempio dei tre grossi produttori che possono associarsi e costituire un'organizzazione e fare quindi da « padroni » nel settore per cui, come diceva l'onorevole Camangi, è opportuno stabilire alcuni criteri che impediscano il verificarsi di tale situazione.

La verità invece, onorevoli colleghi, è un'altra e cioè che, quando ci troviamo di fronte a questi condizionamenti, sulla base di ciò che l'esperienza c'insegna c'è sempre la possibilità di attuare una forma di discriminazione a danno di determinati settori. Per tale motivo riteniamo che non si debba fare alcun sforzo per cercare di definire questa consistenza organizzativa economica e numerica, perchè quando i produttori si associano per l'intervento nel mercato agricolo e vogliono essere presenti con un loro organismo autonomo nel quadro di un indirizzo pluralistico di forme associative, debbono avere la possibilità di ottenere i risultati che si prefiggono di conseguire. Qualsiasi restrizione o condizionamento serve soltanto ad impedire la libera espressione organizzativa ed associativa dei produttori. E se la norma in oggetto ha un significato, può averlo solo in questo senso: che per stabilire, per definire poi in pratica la consistenza organizzativa, economica e numerica, si fa riferimento naturalmente ad altre organizzazioni esistenti e si pone a raffronto l'organizzazione che già esiste e quella che eventualmente si vuole costituire. Facendo tale raffronto, siccome si rileva che la nuova associazione non dimostra di avere una sufficiente consistenza organizzativa, economica e numerica, praticamente non la si riconosce e si attua così una forma di discriminazione.

Riteniamo che in virtù del nostro emendamento venga lasciata piena libertà ai produttori di associarsi e di essere presenti nei loro organismi che ritengono più idonei a tutelare i loro interessi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Santarelli ed altri al numero 5) dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

I senatori Santarelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 1 le parole: « che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

SANTARELLI. Prima di illustrare questo emendamento, vorrei sapere dal relatore come ritiene che si debbano interpretare le parole « ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola... ». Ci si riferisce a tutte le categorie sopra citate o soltanto ai compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari?

BOLETTIERI. Ci si riferisce a tutti!

SANTARELLI. Anche noi l'abbiamo interpretato in questo senso.

CARELLI, *relatore*. Mi sembra che non vi siano dubbi.

SANTARELLI. Chiarito questo punto, il problema che poniamo è allora il seguente: primo, chi è titolare di imprese appartenenti a questa categoria; secondo, chi ha la piena disponibilità dei prodotti.

Io ho i miei dubbi che il mezzadro o il colono parziario abbia la piena disponibilità del prodotto ortofrutticolo vendibile. Ho dei seri dubbi e se voi li chiarirete, tanto meglio. Però guardate che la questione è piuttosto importante, perchè tutte le sentenze che la Magistratura ha emesso in Italia hanno posto in luce — malgrado la legge n. 756 — come non ci sia prodotto di cui possa disporre liberamente il mezzadro, naturalmente nella sua parte. Da ciò deriva che non c'è mezzadro che possa fare parte di questa associazione.

BOLETTIERI. Faccio presente al collega Santarelli che è caduto in un grosso equivoco.

S A N T A R E L L I . Sarebbe meglio, specialmente per i mezzadri, però preferirei continuare nella mia esposizione.

C A R E L L I , *relatore*. Dice il testo: « . . . comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata, e abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

Ora noi lo abbiamo detto prima; i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, e in aggiunta, per chiarezza, abbiamo voluto abbracciare l'eventuale attività di chi si trova in questa situazione particolare nei riguardi della disponibilità del prodotto. Sappiamo che il mezzadro dispone del prodotto nella misura del 58-42 per cento; la divisione avviene sul campo e pertanto immediatamente dopo il raccolto il mezzadro ha la piena disponibilità della sua parte. Nella stalla potremmo stabilire una diversità di orientamento, ma per quanto riguarda il prodotto dei campi non c'è equivoco, perchè la divisione avviene in natura, sul fondo.

S A N T A R E L L I . Quello che ha detto ora il relatore mi preoccupa ancora di la disponibilità è annullata; purtroppo sotto mano il dispositivo della sentenza cui mi riferisco — è stato stabilito che la produzione ortofrutticola non è divisibile e quindi la disponibilità è annullata; purtroppo, abbiamo delle famiglie che sono state cacciate dal fondo con sentenze di sfratto perchè hanno diviso le pere sull'aia. Non c'è nessuna provincia o regione dove il mezzadro abbia questa disponibilità di cui parlate ora, quindi se approviamo questa dizione noi escludiamo di fatto quella categoria, a meno che non ci mettiamo d'accordo sul fatto che questo provvedimento è in funzione di un perfezionamento della legge n. 756.

C O M P A G N O N I . Aggiungo qualche altra considerazione a quelle già fatte dal collega Santarelli. Ritengo che quanto il collega ha affermato risponda a verità, almeno nell'interpretazione che egli dà di questo articolo. E questo ci preoccupa vivamente soprattutto perchè, parliamoci chiaro, se non ci fosse la questione della mezzadria, nessuno si sarebbe sognato di andare a cavillare su questa norma, ma poichè sappiamo quello che sta avvenendo nel settore della mezzadria circa la disponibilità del prodotto e, nello stesso tempo, vediamo come si conclude questo articolo, è evidente che ci preoccupiamo e che mettiamo questo fatto in relazione con l'altro. Allora credo che se sono vere le cose che ha detto il collega Carelli e che anche il senatore Bolettieri sostiene — e non ho dubbi nel fare credito alla sincerità del loro dire — non ci dovrebbero essere difficoltà nell'accettare il nostro emendamento che toglie quella parte che dà luogo a equivoci; perchè mi pare sufficiente, ai fini che i colleghi della maggioranza vogliono raggiungere, concludere l'articolo dopo la elencazione, con le parole « e in genere coloro che siano comunque titolari di aziende agricole in forma associata ». Se ci fermiamo a questo punto il discorso è indubbiamente chiaro e non sorge alcuna preoccupazione, ma se invece lasciamo l'articolo così come è, allora permettiamo che si ingeneri l'equivoco che, fra l'altro, non ha ragione di esistere.

S A M A R I T A N I . Desidererei sapere dal relatore se ritiene valido, agli effetti della presente legge, un contratto aziendale in questo caso di compartecipazione associativa, il quale non sia stagionale ma preveda, per esempio, la partecipazione per un periodo di due, quattro, cinque anni.

C A R E L L I , *relatore*. Sì, è valido. Vorrei convincere i colleghi Compagnoni e Santarelli e anche Samaritani che la ultima frase dell'articolo in discussione rappresenta proprio un vincolo, significa una posizione giuridica dell'imprenditore che ha una disponibilità di questo prodotto, ma potrebbe anche darsi che l'imprenditore non abbia la disponibilità del prodotto ma che sia vincolato a certi limiti amministrativi che noi riconosciamo. Che cosa avviene in questo caso? Avviene che non possiamo dare la figura giuridico-economica di chi si trova in una certa particolare situazione poichè le figure economiche si intersecano, si inseriscono nei rapporti più impensati, quindi riporta il tutto

al principio di una vecchia economia politica e rurale; se invece vogliamo abbracciare tutte le forme organizzative, fermi restando i diritti dei mezzadri, non possiamo fare altro che ripetere quanto detto in questo articolo. Se poi vogliamo includere anche degli altri aspetti, niente di male, anzi! Il disegno di legge ha aperto e apre le porte a tutti, perchè tutti possano collaborare. Quindi lungi dal pensare che ci possa essere una ragione recondita di interpretazione per limitare l'applicazione della legge; eventualmente è il contrario: c'è una ragione per allargare il più possibile l'applicazione della legge.

Sono quindi contrario all'emendamento proposto dai colleghi di parte comunista perchè turba la consistenza pratica e la realizzazione dei diritti di coloro che lavorano la terra.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non vorrei che si perdesse di vista la materia di cui ci stiamo occupando. Qui si tratta di una organizzazione di produttori ortofrutticoli avente lo scopo di manovrare il mercato attraverso l'immissione o la non immissione o la immissione graduata dei propri prodotti; non solo, ma l'organizzazione ha come fondamento lo impegno di vendere i prodotti degli associati tramite l'organizzazione stessa.

C O M P A G N O N I . Ma chi ha interesse a entrare in questa organizzazione se non ha la disponibilità del prodotto?

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Allora sarebbe inutile fare questa regolamentazione; quindi mi pare che questa norma sia assolutamente indispensabile. Mi rendo conto — e se ne era resa conto anche la Commissione della Camera — che a questo proposito possono sorgere ancora delle notevoli controversie, ma si è finito per riconoscere, in quella sede, che non è questo il posto adatto per tentare di risolvere incidentalmente un problema che va risolto in sede di interpretazione della legge n. 756.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

M U R D A C A . Pur rendendomi conto delle difficoltà che possono insorgere — e le sentenze che si sono avute fanno testo — vorrei rassicurare i colleghi che nel contesto di tutto l'ultimo comma si comprende bene che avere la disponibilità del prodotto significa avere il diritto alla disponibilità, non la disposizione materiale del prodotto da vendere. Quindi credo che controversie non possano sorgere.

S A M A R I T A N I . Però la dizione dell'articolo cui ha fatto cenno il collega Murdaca lascia aperto il problema se la disponibilità sia di diritto oppure di fatto; se è di diritto...

M U R D A C A . Ma è così! L'ha detto implicitamente il Governo.

S A M A R I T A N I . Comunque bisogna prevederne la regolamentazione.

C O M P A G N O N I . Bisogna dirlo nella legge.

P R E S I D E N T E . All'ultimo quesito ha risposto il senatore Murdaca, e il relatore si è mostrato d'accordo con l'interpretazione data. Credo che possiamo passare alla votazione dell'emendamento di cui ho dato poc'anzi lettura.

S A N T A R E L L I . Prima di passare alla votazione dell'emendamento riassuma, signor Presidente, questa parte della discussione. La cosa è molto delicata. Se quello che dice il senatore Murdaca viene recepito, deve risultare a verbale.

P R E S I D E N T E . Ho riassunto proprio in questo momento, dicendo che al quesito ultimo del senatore Samaritani, sulla interpretazione della parola « disponibilità » come un diritto o come disponibilità di fatto, ha risposto il senatore Murdaca, il quale interpreta come diritto la disponibilità. Il relatore ha assentito.

Che il senatore Santarelli, insieme ai senatori della sua parte, non sia d'accordo con il valore delle mie conclusioni è un fatto a sè.

COMPAGNONI. Non si dovrebbe, nel momento in cui stiamo preparando una legge, ricorrere a lunghe disquisizioni sulla interpretazione restrittiva o più aperta di una norma. Non vi è nessun impedimento perchè in questa sede si traduca l'interpretazione data dal collega Murdaca, che mi trova consenziente e che risponde pienamente alle nostre preoccupazioni, in una precisa norma. Se a questa interpretazione siamo giunti dopo lunga discussione, è da presumere che altri dovranno affrontare dubbi e problemi nella interpretazione della legge, ed è nostro compito, dunque, renderla più chiara possibile. Perchè non dovremmo farlo? Perchè la Commissione ha già deciso che questo disegno di legge, così come è, non si deve modificare per nessuna ragione; ma allora dovete dirlo e passeremo ad altre considerazioni di carattere generale senza perdere tempo dietro considerazioni e disquisizioni che è inutile fare. Diteci che non è possibile ampliare il testo della legge, diteci che non può essere accolta nessuna modifica, ma al di fuori di ciò non vi è chi possa impedirci di rendere più chiara la norma.

PRESIDENTE. Comunque, a questo punto ho il dovere di metter in votazione l'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Santarelli ed altri, non accettato nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

TIBERI. Prima della votazione dell'articolo vorrei fare una brevissima dichiarazione.

Anzi tutto vorrei ringraziare il senatore Carelli delle sue delucidazioni date ai miei precedenti quesiti, e poi vorrei esprimere la mia adesione all'interpretazione data dall'onorevole Camangi dell'organizzazione di produttori come forma pronta a recepire, in anticipo, quelli che saranno gli aspetti economici e giuridici più ampi che si realizzeranno nel tempo.

Venendo all'argomento, dal momento che la legge prevede che entro tre mesi il Governo emani il regolamento di esecuzione, chiedo all'onorevole rappresentante del Governo che nel regolamento si facciano alcune precisazioni in merito ad eventuali dubbi interpretativi sia del testo del disegno di legge, sia del testo del Regolamento 159/66 della Comunità economica europea cui si fa riferimento. Infatti, all'articolo 1 di tale Regolamento, a proposito delle organizzazioni di produttori, ad un certo momento si parla della loro funzione di concentrazione dell'offerta.

Il mio interrogativo è questo: cosa si intende per concentrazione dell'offerta? Si intende una concentrazione materiale del prodotto che viene conferito dai produttori che fanno parte dell'organismo associativo, oppure si intende una concentrazione del prodotto per conto dei singoli soci i quali conservano il prodotto medesimo nella loro azienda, o si intende la disponibilità dei locali per la vendita dei prodotti al modo dei *Veilings* olandesi? A seconda della interpretazione, ovviamente, nascono problemi diversi.

L'articolo 1 del ricordato Regolamento 159/66 prevede l'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione dei produttori. Ciò implica l'obbligo che i produttori consegnino il prodotto all'organizzazione dei produttori per la relativa commercializzazione? Spiego quest'ultimo interrogativo e mi riferisco a quanto è contenuto nella proposta di Regolamento, concernente l'associazione di produttori. Tra le considerazioni preliminari di questa proposta di regolamento è detto tra l'altro: « Ai fini della concentrazione dell'offerta è necessario che la produzione e la immissione sul mercato, primo stadio della commercializzazione, vengano assicurate sulla base di regole comuni che prevedano l'obbligo per i membri dell'associazione e per le associazioni membre dell'unione di fare effettuare l'immissione sul mercato della totalità della loro produzione rispettivamente dall'associazione o dall'unione »: in essa cioè si parla del primo stadio della commercializzazione. In altre parole: per « commercializzazione » si intende l'obbligo relativamente

solo a questo primo stadio o anche per gli stadi successivi, cioè fino al dettaglio?

Vorrei cioè che il Governo, nel regolamento di esecuzione, tenesse conto dell'opportunità di chiarire i problemi della concentrazione dell'offerta e della commercializzazione dando agli organismi produttivi delle precisazioni che servano ad orientare definitivamente l'opera nella quale siamo oggi impegnati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Il regolamento di esecuzione della presente legge prevederà i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro capite*, di cui al precedente comma.

Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonchè le modalità per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione.

Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del presidente da parte del consiglio direttivo.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega.

Qualora siano state votate più liste, i seggi del consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista.

Lo stesso criterio è applicato per la elezione del collegio sindacale.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle organizzazioni.

Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a norma della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Compagnoni ed altri un emendamento, tendente a sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:

« Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il principio che ad ogni produttore è attribuito un voto indipendentemente dalla superficie dell'azienda e dal volume della produzione conferita ».

C O M P A G N O N I . Lo scopo dello emendamento è quello di sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo in esame che rappresentano una specie di compromesso fra la tesi di coloro che sostengono la necessità in questi organismi associativi del voto plurimo e la tesi di coloro che sostengono invece — così come noi sosteniamo — la necessità del voto *pro capite*.

Qui — ripeto — ci troviamo di fronte ad una specie di compromesso, costituito appunto dalla correzione del sistema del voto plurimo con l'adozione di un sistema peraltro non eccessivamente originale, in quanto già adottato nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, relativo ai consorzi di bonifica.

Noi riteniamo che in questa materia non sia assolutamente ammissibile il sistema del voto plurimo, sia pure corretto, e che si debba invece stabilire chiaramente e tassativamente che se si vuole che le organizzazioni di cui trattasi abbiano un carattere democratico le stesse debbono essere rette sulla base di princìpi democratici il più possibile ampi.

Ora, a nostro avviso, si può avere una norma di vita interna veramente democratica soltanto quando tutti i soci siano messi sullo stesso piano a completa parità di diritti e di doveri. Ci sembra peraltro che la tesi del voto plurimo, sia pure corretto, non possa essere giustificata dalle argomentazioni addotte l'altro giorno dall'onorevole Ministro, secondo le quali tale sistema incoraggerebbe i grossi produttori ad entrare a far parte di queste forme associative: non si comprende infatti per quale motivo i grossi produttori si dovrebbero sentire spinti in questo modo ad entrarvi a far parte.

Se questa è la ragione per la quale si vuole introdurre il sistema del voto plurimo, ciò vuol dire che si intende stabilire un principio che consenta ai grossi produttori di fare da padroni in queste forme associative: se l'organizzazione infatti riesce a tutelare gli interessi dei produttori, può farlo indipendentemente dal fatto che un produttore valga uno o più voti, mentre se non riesce a tutelare questi interessi è evidente che il discorso dovrà farsi su una base completamente diversa. Certamente però non è riconoscendo ad un grosso produttore un peso maggiore rispetto alla massa dei piccoli e medi produttori che si riesce a rendere più efficace l'azione di queste organizzazioni di produttori.

Per tali motivi noi riteniamo che non sia ammissibile una simile discriminazione fra i produttori piccoli, medi e grossi e che quindi a ciascun produttore debba essere attribuito un voto indipendentemente dalla superficie dell'azienda — ripeto — e dalla quantità di produzione che esso rappresenta.

S A M A R I T A N I . In aggiunta ai giusti rilievi testè fatti dal senatore Compagnoni, vorrei fare altre due considerazioni.

In primo luogo, desidero rilevare che a mio parere il voto plurimo, derivato peraltro dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 — come già ricordato dall'onorevole collega —, è in contrasto con quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Nel presente provvedimento infatti stabiliamo il principio che i cittadini — in questo caso i produttori ortofrutticoli — entrano nelle organizzazioni per determinate e precise finalità: pertanto, poichè il disposto costituzionale prevede l'uguaglianza per tutti i cittadini nella partecipazione alla direzione economica e sociale, appare evidente che il sistema del voto plurimo è in contraddizione con quanto stabilito dalla Costituzione.

In secondo luogo, poichè si fa riferimento alla Comunità economica europea, vorrei sapere dall'onorevole relatore o dall'onorevole Sottosegretario di Stato se nell'ambito degli altri Paesi facenti parte del MEC è previsto, relativamente alle organizzazioni dei produttori, il voto plurimo. A quanto mi consta il voto plurimo non esiste.

È evidente, pertanto, che, almeno a questo riguardo, non saremmo in corrispondenza di quelle stesse norme che sono state fissate dalla Comunità economica europea.

C A R E L L I , *relatore*. La questione relativa al voto plurimo si dibatte da tempo, precisamente dal 1962 quando appunto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 23 giugno di quell'anno riuscimmo a stabilire una limitazione dell'influenza dei grandi proprietari nelle organizzazioni che in quel momento interessavano ed anche oggi interessano l'agricoltura. Si tratta quindi di un problema di carattere generale, non limitato all'odierno settore: pertanto, nel proporre l'approvazione del presente provvedimento, che richiama quanto stabilito nel

già citato decreto del Presidente della Repubblica, non facciamo altro che seguire l'indirizzo generale fino ad oggi riconosciuto.

Semmai, il problema potrà essere oggetto di una susseguente discussione e, in quella sede, potremo stabilire se il voto plurimo è valido o meno.

Tanto noi, onorevoli senatori, che l'organizzazione agricola italiana non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in una fase di riordinamento, di assestamento e che, appunto per questo, dobbiamo procedere con la necessaria gradualità.

In proposito, ricordo una massima dello onorevole Turati, che era un insigne studioso di scienze sociali ed economiche. Ebbene, in un suo intervento egli ebbe a dire che quando si vuole raggiungere il quarto piano si deve cominciare con l'aggredire la prima rampa di scale. Pertanto, anche noi — quando invochiamo il riordinamento organico della nostra società — dobbiamo seguire lo stesso sistema.

Anche per il settore al nostro esame, onorevoli colleghi, ritengo che l'opera di riordinamento debba cominciare dal basso.

S A M A R I T A N I . A quale rampa di scale si riferisce, senatore Carelli? Forse a quella costituita dalla Costituzione repubblicana?

C A R E L L I , *relatore*. Appunto per raggiungere l'indirizzo voluto dalla Costituzione dobbiamo attrezzare gli strumenti idonei; in questo momento, pertanto, non possiamo approvare una norma generale quando non è ancora stato affrontato il piano generale. Sarà opportuno affrontare il problema dell'eliminazione del voto plurimo quando avremo la possibilità di riordinare tutte le norme relative al settore. Ritengo dunque che la proposta avanzata dai colleghi comunisti in questo momento non sia nè opportuna nè giustificabile.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto per le ragioni esposte dal relatore e per altre considerazioni di opportunità che sono state del resto già avanzate nel corso della discussione generale. Nella organizzazione attuale di questo settore nella quale, piaccia o non piaccia, giocano degli interessi molto forti, ritengo che escludere il voto plurimo costituirebbe un passo sbagliato.

Infatti, la primissima conseguenza che questa soppressione comporterebbe sarebbe la organizzazione dei grossi commercianti per conto loro, il che tornerebbe a tutto danno dei più deboli.

Nel dichiararsi contrario all'emendamento il Governo tiene dunque presente questa ragione di opportunità. Desidero inoltre aggiungere, a maggiore chiarezza, che il sistema dettato dal decreto n. 947 del 1962 ha dimostrato chiaramente di essere valido. Nel dire questo posso fare appello alla testimonianza del senatore Medici, Presidente della associazione delle bonifiche, il quale potrà confermare quanto sto dicendo: cioè, che in conseguenza delle norme del suddetto decreto nei consorzi di bonifica la maggioranza è tenuta dai piccoli produttori.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori comunisti al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Faccio presente alla Commissione che il senatore Cipolla, unitamente ad altri colleghi del suo Gruppo, propone la soppressione del settimo comma dell'articolo 2.

C A R E L L I , *relatore*. Il settimo comma dell'articolo 2 stabilisce: « I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega ».

Come relatore, mi dichiaro contrario all'abolizione di questa norma poichè ritengo giusto e democratico che un socio, se impedito, possa delegare una persona di sua fiducia ad intervenire all'assemblea per la difesa dei propri diritti.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto e fa presente ai colleghi della sinistra che l'avere

stabilito il limite di un'unica delega rappresenta già una notevole conquista ed offre sufficienti garanzie circa la bontà della norma.

C O N T E . Questo non basta. Noi poniamo la questione se il voto debba essere segreto e diretto, così come in ogni organismo democratico è giusto che sia, e quindi se sia ammissibile o meno che possa essere espresso per delega. Ciò a noi sembra contro ogni concetto di democraticità. Gradiremmo conoscere l'opinione del Sottosegretario su questo punto, che tocca un principio secondo noi irrinunciabile.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non mi avete fatto concludere!

C O N T E . Lei ci parla della diversità degli interessi economici per cui la rappresentanza sarebbe proporzionata a tali interessi. Cosa c'entra questo col voto diretto e segreto?

P R E S I D E N T E . Permetta che l'interrompa. Debbo chiarire che il Sottosegretario è partito dalla considerazione che, trattandosi di associazioni nelle quali giocano forti interessi, non è stato facile raggiungere immediatamente quegli obiettivi che da parecchi anni formano oggetto di discussione. Ha osservato però che si è già fatto un notevole passo in avanti prevedendo la possibilità di una sola delega. In altri termini, mentre prima ogni socio poteva rappresentarne altri dieci, adesso può rappresentarne uno solo.

Mi pare quindi che la risposta fosse pertinente.

C O N T E . Io nego, signor Presidente, che all'interesse di un cittadino di uno Stato democratico come quello italiano possa attribuirsi un peso maggiore nelle elezioni per una cassa mutua, per un consorzio agrario, per un'associazione di ortofrutticoli, eccetera, di quello che ad esso viene attribuito nelle elezioni politiche ed amministrative. Credo che faremmo opera diseducativa, dal punto di vista democratico, ove ammettessimo una simile disparità di trattamento per la sola considerazione che sono in gioco grossi interessi economici. Come se gli interessi politici e amministrativi fossero secondari o minori!

Ad ogni modo, se la maggioranza della Commissione ritiene che si possano calpestare impunemente certi princìpi, che si possano permettere certe possibilità di manovre nelle elezioni di determinati organismi sol perchè si tratta di organismi economici (e questo ammorba l'aria del nostro Paese che, in fatto di malcostume, occupa un posto purtroppo avanzato), se la Commissione ritiene, ripeto, approvi pure la norma.

Noi, dal canto nostro, riteniamo di aver fatto il nostro dovere richiamando la Commissione ed il Governo al rispetto dei princìpi della democrazia, dell'onestà politica e della onestà in tutti i rami della vita italiana!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo del settimo comma, non accolto dal relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

Il senatore Compagnoni, insieme ad altri colleghi del suo Gruppo, propone di sostituire l'ottavo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« I seggi del Consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati in proporzione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti ».

S A M A R I T A N I . Io credo che non dovrebbe esserci dubbio sulla più perfetta aderenza del sistema proporzionale ai princìpi di organizzazione democratica.

Ora, qui si verrebbe a introdurre un sistema maggioritario, con premio alla lista, che non potrebbe non conferire a queste associazioni un carattere antidemocratico. Quando vi sono più liste, tutte debbono concorrere alla pari nella formazione di quegli organismi dirigenti cui lo statuto attribuisce compiti importantissimi.

A questo proposito non si spiega (qui chiamo in causa il collega Tedeschi) la posizione

del Partito socialista unificato, il quale in altra occasione (e cioè in sede di discussione alla Commissione lavoro del disegno di legge di modifica del sistema elettorale per le mutue ai contadini) ha respinto la proposta di introduzione del sistema maggioritario e ha tenuto ad affermare il principio della proporzionale.

In definitiva, con il nostro emendamento abbiamo voluto richiamare l'attenzione della Commissione su un punto che è, a nostro avviso, di decisiva importanza al fine di assicurare una struttura democratica a queste associazioni. Se si vuole che nelle associazioni abbia libera espressione la volontà di tutti gli associati, non si può evidentemente accogliere la grave limitazione prevista dal testo governativo con la norma dell'ottavo comma dell'articolo 2.

C A R E L L I , *relatore*. Desidero far rilevare ai colleghi che una cosa è il settore politico e un'altra cosa è il settore economico. Qui ci dobbiamo trovare d'accordo in un determinato indirizzo commerciale. Pensate voi alla presenza in un Consiglio direttivo di diversi rappresentanti i quali siano l'espressione di particolari indirizzi: se ciascuno di essi pone un ostacolo al Consiglio direttivo impedendogli di procedere speditamente, evidentemente l'organizzazione è destinata a scomparire.

Qui si tratta di una organizzazione economica nella quale l'indirizzo economico deve essere determinato da una visione unitaria e da un concetto di uniformità di ragionamento, il che è maggiormente conseguito e conseguibile là dove esiste una maggioranza, che naturalmente progetta e propone, ed una minoranza che consiglia e collabora. Con una maggioranza ed una minoranza omogenee è possibile procedere speditamente; altrimenti ci fermeremo, come accade in parecchie occasioni, anche in campo politico e possiamo dimostrarlo.

Ora, l'emendamento presentato dai senatori Santarelli ed altri tende a turbare, a mio avviso, quella snellezza procedurale che dovrebbe sempre caratterizzare un organismo economico di questo tipo, e, pertanto, ritengo che non sia opportuno.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore, e rivendico, se mi è consentito — perchè sono stati fatti dei riferimenti di carattere personale —, a me stesso la introduzione della minoranza negli organi direttivi, che i colleghi di parte comunista potranno valutare come credono, ma che è senza dubbio una novità la quale avrà la sua importanza, se non altro come affermazione di un principio, perchè finora tutte queste organizzazioni di carattere economico erano dominate, e sono ancora dominate, da un sistema totalmente maggioritario. Mi sembra che l'avere introdotto una minoranza, della quale non ha più importanza la dimensione ma la presenza, sia già un risultato abbastanza importante.

D'altra parte, non vedo la possibilità, per il momento, di fare ulteriori passi in questo senso, proprio per le ragioni cui si riferiva il relatore, che non vanno sottovalutate quando si tiene presente che qui siamo in sede di organizzazioni in cui giocano interessi economici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Santarelli ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di ope-

razioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto.

Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.

I senatori Cipolla ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « a norma dello statuto » con le seguenti: « dall'assemblea dei soci ».

CONTE. Ci sembra che sia necessario consentire una certa elasticità in situazioni che potrebbero verificarsi e che potrebbero compromettere l'autonomia dell'organizzazione. A tal fine e per dare una maggiore possibilità di esaminare caso per caso le questioni, riteniamo che queste debbano essere portate direttamente all'assemblea dei soci — cioè al potere primario — la quale, d'altra parte, è quella che approva lo statuto e che perciò, in ultima analisi, potrebbe modificare lo statuto medesimo.

CARELLI, *relatore*. Il potere primario, senatore Conte, si è già espresso attraverso lo statuto perchè questo è l'espressione della volontà dei singoli i quali operano secondo le norme statutarie. Ora, se la volontà dei singoli è stata quella di stabilire certi indirizzi statutari, significa che lo statuto dovrà regolare l'orientamento di ogni operazione.

Per tali ragioni, credo che l'articolo 4 sia perfettamente consono alla democraticità degli orientamenti; modificandolo, secondo la proposta dei colleghi di parte comunista, verremmo a turbare seriamente una uniformità di interessi e di indirizzi, la quale è stata decisamente confermata attraverso una volontà unitaria che si è concretizzata nello statuto. Ritengo pertanto inopportuno esprimere parere favorevole all'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che la dizione « approvate a norma dello statuto » si riferisca non al merito della decisione, cioè all'opportunità o meno di utilizzare per l'esecuzione di determinate operazioni impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, ma soltanto alla procedura formale che è consacrata dallo statuto e che deve essere applicata quando si fa un contratto o una convenzione.

Modificare la suddetta dizione potrebbe determinare qualche dubbio nell'interpretazione, e d'altra parte, data anche l'urgenza di questo disegno di legge, rinviarlo alla Camera per tale modifica, che mi sembra superflua, sarebbe inopportuno.

Se siamo d'accordo nel merito, cioè che le organizzazioni possono utilizzare attrezzature di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori — e ritengo che su questo non vi possano essere dubbi — perchè è chiaro che le organizzazioni, per assolvere alle loro funzioni, avranno bisogno, come primo elemento fondamentale, di attrezzature...

E poichè non si può pensare che le organizzazioni abbiano questa attrezzatura immediatamente, mi pare più che opportuno prevedere che possano utilizzare attrezzature di altri, anche perchè se esistono delle attrezzature, sarebbe veramente aberrante pensare che queste debbano restare inutilizzate, costringendo le organizzazioni a farsele. E proprio per questo motivo c'è il secondo comma che serve a coprire una mancanza di possibilità strumentale che si verificherebbe certamente in un periodo di avviamento dell'organizzazione. Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Santarelli e altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici

previsti dalla presente legge è demandato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Compagnoni, Cipolla ed altri tendente a sostituire le parole « al Ministero dell'agricoltura e delle foreste » con le altre « all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai competenti organi regionali ove esistano, agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seconda che si tratti di organizzazioni che abbiano la loro base sociale rispettivamente nell'ambito di una sola provincia, di una sola regione o in più di una regione ».

CONTE. La preoccupazione che ci ha spinto a presentare questo emendamento è di ordine concreto e pratico. Evidentemente c'è la possibilità, e credo che ci sia anche la speranza, da parte di tutti quanti, che queste associazioni si moltiplichino. Associazioni che abbiano carattere zonale, associazioni che abbiano carattere comunale, associazioni che abbiano carattere provinciale e, indubbiamente, un accentramento di tutto il lavoro per l'accertamento dei requisiti, per l'esazione dei crediti e via dicendo. Ora accentrare tutto ciò nel Ministero dell'agricoltura sembra a noi che porti ad un ritardo nel disbrigo delle pratiche, ad una confusione notevole, cioè a tutti quei difetti che caratterizzano tutta la nostra amministrazione dell'agricoltura. Se invece ci riferiamo a quegli organi di cui parliamo nel nostro emendamento, oltre che non intaccare assolutamente l'autorità del Ministero — perchè quegli organi dipendono dal Ministero —, non facciamo altro che ricollegarci al Piano verde, per il quale sino ad una certa cifra provvedono gli Ispettorati provinciali, per un'altra i compartimentali e per il resto decide il Ministero. Mi pare che sia una proposta utile, che permette di evitare intasamenti nello svolgimento delle pratiche. Siamo giunti al concetto che non potevamo farne a meno perchè è implicito nella *ratio* del nostro ordinamento giuridico che laddove ci sono le regioni a statuto speciale, sono gli organi della regione che provvedono. Io vorrei che questo problema fosse visto nel giusto senso e cioè che il fatto che non si può rinviare il provvedimento alla Camera è alquanto discutibile, perchè basterebbe un po' di buona volontà e il disegno di legge verrebbe definitivamente varato in pochi giorni. Non ci troviamo di fronte ad una questione di principio: qui si tratta soltanto di facilitare l'andamento delle pratiche, si tratta soltanto di far andare meglio le cose, non si tratta di riaprire la discussione: è una norma tecnica.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Rammenti, senatore Conte, che siamo alla fine di luglio, ormai, e il suo discorso si presenta alquanto difficile.

ATTAGUILE. Qualora fosse accettato l'emendamento proposto dal senatore Conte, che cosa avverrebbe nelle regioni a statuto speciale per l'iscrizione nell'Albo? Per esempio per la Sicilia è il Ministero che provvede o l'assessorato?

CARELLI, *relatore.* Il collega Conte deve avere presente tutta la nostra organizzazione. Questa non si limita soltanto al parere degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura, ma fa capo all'Azienda italiana per il mercato agricolo — AIMA — che in questo momento è azienda centralizzata. Ora, se gli organi periferici sono quanto mai vaghi — diciamo così — ai fini del parere, quando si dice « Ministero dell'agricoltura » si dice qnalcosa di più. Il Ministero provvederà a chiedere il parere non soltanto all'Ispettorato provinciale e compartimentale

e al dipartimento regionale, ma lo richiederà anche agli uffici centrali dell'alimentazione. È quindi necessario un organo centrale di coordinamento, e nessuno potrebbe assolvere a tale compito meglio del Ministero dell'agricoltura. Qualsiasi altro mezzo che apparentemente potrebbe sembrare più agevole sarebbe invece senz'altro più complicato e di scarsa efficacia.

Al senatore Attaguile rispondo che la mia competenza in questo settore non è molto vasta, ma che, ad ogni modo, se tutte le regioni a statuto speciale hanno particolari orientamenti sui problemi di carattere nazionale, questo è un intervento a carattere nazionale e, come tale, non dico che esuli dalla competenza delle regioni stesse, ma comunque potrà implicare tale competenza limitatamente all'emanazione di pareri nella realizzazione di quei piani che si vogliono attuare. Per il resto, anche le società aventi sede in regioni a statuto speciale rimarranno iscritte all'Albo nazionale, senza che questo possa apparire come una menomazione dell'autonomia regionale.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi associo alle parole del relatore. Anzitutto, il demandare agli uffici periferici il riconoscimento delle associazioni richiederebbe procedure ancora più complicate, in quanto quegli uffici non potrebbero che far riferimento a direttive del Ministero; e, in secondo luogo, rimandare agli uffici regionali il riconoscimento stesso contrasterebbe con quella garanzia sulla cui validità si può avere qualunque opinione, ma che nessuno può comunque negare sia offerta dal Comitato nazionale il quale esprimerà il parere in modo univoco, uniforme, coerente; cosa, questa, che non avverrebbe in sede di uffici periferici, con grave danno per i risultati che ci si prefigge di raggiungere.

Il problema delle regioni è stato esaminato anche alla Camera, in relazione al presente articolo; ma si è concluso che, trattandosi di operazioni di mercato relative ad interessi di carattere nazionale ed ultranazionale, non sarebbe stato evidentemente possibile circoscriverle in una competenza regionale.

Per tutte queste ragioni vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di non insistere.

C O N T E . Sono costretto ad insistere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Compagnoni ed altri, non accettato nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

I senatori Compagnoni, Santarelli ed altri propongono di aggiungere nel primo comma,

dopo le parole « loro costituzione », le altre « o, per le organizzazioni previste dall'articolo 3, se costituite precedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni successivi alla predetta data ».

COMPAGNONI. Il motivo che ci ha spinto a presentare questo emendamento è costituito dal fatto che esistono organizzazioni di produttori che hanno già svolto attività nell'interesse dei loro associati o possono svolgerle, ma che corrono il rischio di rimanere escluse soltanto per il fatto che non hanno un atto costitutivo precedente alla approvazione di questo provvedimento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Forse dando un chiarimento, questo emendamento può cadere. Mi sembra, infatti, che la preoccupazione espressa dal senatore Compagnoni abbia un fondamento che non si può negare. Personalmente, però, ritengo che si possa lasciare l'articolo invariato precisando — e tale precisazione dovrà risultare a verbale — che la sua interpretazione esatta è la seguente: cioè che la data di cui si parla in questo articolo è quella del riconoscimento della qualità di organizzazione di produttori, a norma dell'articolo 3, e non la data di costituzione della cooperativa, che può anche risalire a 40 anni prima.

Se siamo tutti d'accordo in questo senso e risultando ciò chiaramente da questa mia responsabile dichiarazione, mi pare che si possa essere tranquilli e non insistere sullo emendamento. Del resto, sarebbe veramente aberrante dare all'articolo una diversa interpretazione.

CARELLI, *relatore.* Sono senz'altro d'accordo con questa interpretazione.

COMPAGNONI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Camangi e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Art. 7.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del Regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organizzazione.

Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato per ogni operazione e può essere accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.

Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 6. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.

Le suddette organizzazioni sono tenute a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.

Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera *i*) e dall'articolo 45, lettera *i*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(*È approvato*).

Art. 8.

Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato *I* del citato Regolamento n. 159/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo alle organizzazioni, di cui alla presente legge, che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo è commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto Regolamento, ma non può superare il 90 per cento delle spese risultanti dal pagamento delle indennità di cui all'articolo 3 del Regolamento 159/66, per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 10.

Alla spesa prevista dall'articolo 6 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967, per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La spesa per i contributi previsti all'articolo 8 della presente legge farà carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla loro emanazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Grimaldi il seguente ordine del giorno, di cui è firmatario anche il senatore Cataldo:

« L'8ª Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2279, contenente le norme per l'organizzazione del mercato nel settore ortofrutticolo;

preso atto che entro tre mesi dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni dovranno essere emanate le relative norme di attuazione,

impegna il Governo ad attenersi, nella emanazione delle suddette norme, ai seguenti criteri:

1) per quanto riguarda i requisiti previsti al punto 5) dell'articolo 1, chiarire che per "consistenza organizzativa ed economica" devesi intendere che le organizzazioni debbono rappresentare, a seconda dei diversi settori produttivi, una superficie minima di produzione, nonchè una consistenza organizzativa, tale da garantire il perseguimento degli scopi che le associazioni si propongono;

2) chiarire che per quanto previsto all'articolo 2, terzo comma, le norme di attuazione non potranno modificare quanto sarà stato regolato dagli statuti delle singole organizzazioni;

3) per quanto riguarda la durata della concessione del contributo di cui all'articolo 6, primo comma, chiarire che i tre anni decorrono dalla data del " riconoscimento " delle organizzazioni ».

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A proposito del punto 1) dell'ordine del giorno direi che il suo accoglimento è precluso dopo la votazione dell'articolo 5, considerando anche le ragioni che hanno portato la Commissione a tale votazione. Non possiamo stabilire criteri troppo limitativi per quanto riguarda la valutazione della consistenza organizzativa e della capacità di operare nel mercato, perchè se ci rifacessimo, sia pure genericamente, ad un parametro di superficie, ci legheremmo ad un riferimento che potrebbe risultare non solo inutile ma anche incongruente. Vorrei pregare il presentatore di non insistere su questa parte.

Il punto 2) mi sembra superfluo perchè la legge ha stabilito il contenuto degli statuti ed è naturale che oltre a quanto stabilito, gli statuti potranno contenere tutto quello che vorranno purchè non sia in contrasto con l'articolo 2.

Circa il punto 3) ho già chiarito che la corresponsione di questi contributi è concessa per tre anni a partire dalla data del riconoscimento, il che mi pare implicito in quanto, appunto, si parla del riconoscimento e della ammissione a questi contributi solo dopo l'avvenuto riconoscimento.

Quindi vorrei pregare i senatori Grimaldi e Cataldo, pur apprezzando le loro ottime intenzioni, di non insistere su questo ordine del giorno, che essendo così articolato ed elaborato, potrebbe prestarsi ad interpretazioni non conformi alla volontà del legislatore, e potrebbe dare luogo a perplessità. Assicuro ad ogni modo che nella stesura del regolamento di esecuzione ci si farà carico degli inviti contenuti nei numeri 2 e 3, ma vorrei che non fossero concretati in un atto formale, che — ripeto — così formulato, non sarei in grado di accettare.

P R E S I D E N T E . Anch'io suggerirei al senatore Cataldo di limitarsi a raccomandare al rappresentante del Governo di tenere conto di quanto contenuto nell'ordine del giorno.

C A T A L D O . Aderendo ai suggerimenti dell'onorevole Sottosegretario di Stato e del Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno. Dichiaro peraltro che il Gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge del quale, anche se carente in alcune parti, ravvisa l'urgenza e l'opportunità.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Pur comprendendo le preoccupazioni poc'anzi manifestate dal senatore Cataldo, vorrei richiamare quanto in proposito ho già avuto occasione di dire all'inizio dell'odierna seduta e cioè che in questa materia si sta innovando, si sta creando qualcosa di nuovo sotto il profilo giuridico ed organizzativo.

Si sta cercando di agire nel miglior modo possibile, ma è evidente che ciò non esclude che la esperienza del primo o del secondo anno ci possa condurre a perfezionare queste nuove strutture giuridiche che stiamo creando in relazione alla novità del Mercato comune.

C O N T E . Desidero fare una premessa. Non ho nulla in contrario a che il Sottosegretario di Stato tenga conto delle raccomandazioni fatte dal senatore Cataldo nel suo ordine del giorno ad esclusione però della prima in quanto ritengo che il parametro della superficie non debba essere assolutamente considerato nella valutazione.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono d'accordo: avevo comunque già precisato il mio pensiero al riguardo.

C O N T E . A nome del Gruppo comunista dichiaro che voterò contro il presente

disegno di legge per ragioni di principio — peraltro già ampiamente esposte nel corso della illustrazione degli emendamenti da noi presentati — attinenti alla scarsa democraticità di certe organizzazioni, che, come quelle previste nel provvedimento, sorgono non per una libera e spontanea scelta, ma per situazioni obbligate di mercato e quindi non sono destinate a favorire lo sviluppo dell'associazionismo contadino.

Ora, a me pare che appunto per il fatto che si sta innovando sarebbe opportuno, almeno nelle cose nuove, cercare di liberarsi di tutto il ciarpame antidemocratico e corporativo che ci stiamo trascinando dietro da decenni.

Il fatto peraltro che tali organizzazioni siano in un certo senso obbligate a sorgere determinerà, a nostro avviso, una reazione psicologica contraria, che le porterà ad intaccare quel piccolo germoglio verso l'associazionismo che comincia a crescere nella coscienza dei contadini italiani.

Per tali motivi — ripeto — il Gruppo comunista voterà contro il presente disegno di legge.

B O L E T T I E R I . Il Gruppo democratico cristiano voterà invece a favore del disegno di legge proprio per opposte considerazioni, ossia per la convinzione che esso favorisca lo spontaneo fiorire dell'associazionismo, che tarda purtroppo a venire.

C A N Z I A N I . Dichiaro, a nome del Gruppo socialista, che voterò a favore del disegno di legge che considero un passo avanti verso la cooperazione; il nostro impegno di uomini politici deve spingerci a far sì che venga abbandonato il principio della azione individualistica, perchè solo attraverso la cooperazione i produttori italiani potranno raggiungere un'effettiva difesa dei propri interessi.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari